

## **Codice deontologico dei mediatori creditizi per la consulenza ed il collocamento dei prodotti di credito (basato sul documento ABI)**

### Principi generali

#### Art. 1 Destinatari

Il Codice è destinato ai mediatori creditizi (di seguito “mediatori”) persone fisiche, indipendentemente dal fatto che l’attività venga svolta in proprio o a servizio di una persona giuridica che svolga attività di mediazione, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la banca o intermediario finanziario di cui all’art.106 del D.lgs n. 385/93 (di seguito “intermediario”), con i clienti e con i terzi in genere.

#### Art. 2 Divieto di attività senza titolo autorizzativo, con titolo scaduto o revocato

Come previsto dall’art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, senza titolo autorizzativo e/o con titolo scaduto o revocato non è ammissibile l’esercizio dell’attività di mediazione creditizia. Pertanto chi si trova in queste condizioni non può ricevere l’incarico; un incarico che fosse stato acquisito in precedenza, verrà revocato a seguito dell’accertamento della mancanza del suddetto titolo.

#### Art. 3 Requisiti di onorabilità

Fermi restando i requisiti di onorabilità previsti dall’art. 4 del DPR 28 luglio 2000 n. 287, i mediatori creditizi, non appena ricevano avvisi di garanzia, vengano a conoscenza che nei propri confronti siano in corso indagini preliminari o sia stata promossa azione penale per reato che comporti pena detentiva anche con alternativa di pena pecuniaria ne danno immediata segnalazione all’intermediario, in attesa delle determinazioni dello stesso circa il proseguimento della propria attività. Al riguardo, forniranno all’intermediario idonea documentazione circa la sussistenza e gli sviluppi delle situazioni di cui al presente articolo. Non potranno svolgere attività di mediazione creditizia i soggetti che hanno riportato condanne penali anche in primo grado ovvero qualora subiscano protesti, iscrizioni di ipoteche giudiziali, sequestri, pignoramenti mobiliari ed immobiliari o altre trascrizioni pregiudizievoli attinenti alla attività professionale. Con frequenza annuale, i mediatori forniranno all’intermediario una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il mediatore attesta il ricorrere di tutti i requisiti di cui al presente articolo.

#### Art. 4 Requisiti di professionalità

Fermi restando i requisiti di cui all’art 4. del DPR 28 luglio 2000, n. 287, i mediatori creditizi hanno altresì il dovere di curare la loro preparazione professionale, adeguando, incrementando ed aggiornando le proprie cognizioni sotto il profilo gestionale, operativo, commerciale e giuridico. A tal fine, dovranno superare ogni tre anni un esame riguardante le tematiche inerenti la disciplina de: l’attività di mediazione, la trasparenza, il credito al consumo, la disciplina delle pratiche commerciali scorrette, l’antiriciclaggio, la tutela della privacy e il credito ipotecario, nonché del presente codice. La scelta delle commissioni esaminatrici per la verifica del rispetto dei requisiti di professionalità sarà demandata al Comitato di Consultazione del Consorzio PattiChiari e sarà improntata a criteri di massima trasparenza, terzietà ed imparzialità. Il medesimo Comitato individuerà in un’apposita lista i titoli ritenuti equipollenti ai fini della verifica del rispetto dei requisiti di professionalità.

#### Art. 5 Indipendenza

Posti i requisiti previsti dall’art. 2 del DPR 28 luglio 2000, n. 287 e dalle Istruzioni di Vigilanza (prov. della Banca d’Italia dell’ agosto 2002 e successive integrazioni e modificazioni) nonché dal Provvedimento UIC del 29 aprile 2005, in base al quale il mediatore non può operare in via esclusiva per conto di un intermediario, i mediatori forniranno annualmente all’intermediario una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il mediatore stesso attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della sua attività.

Nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i mediatori certificano altresì di: non essere iscritti all’albo degli agenti in attività finanziaria di cui al DM 485/2001; qualora oggetto dell’attività distributiva siano i mutui ipotecari, di non essere notai o periti degli intermediari per conto dei quali a vario titolo operano nell’ambito della sottoscrizione del contratto di mutuo o nella valutazione delle relative garanzie.

## Rapporti con il cliente

### Art. 6 Trasparenza nella denominazione

Ai sensi di quanto previsto nel Provvedimento dell'UIC del 29 aprile 2005, parte IV, par. 4.2, il mediatore si propone in modo esplicito e chiaro nei rapporti con la clientela, astenendosi da spendere titoli o qualifiche diversi o comunque non pertinenti all'attività di consulenza, proposizione o di collocamento dei prodotti di credito. Il mediatore utilizza nella propria denominazione termini che identificano in maniera trasparente il proprio ruolo di mediatore rispetto a quello dell'intermediario. Al riguardo, fornirà al cliente un documento (foglio informativo) nel quale sono evidenziati i propri dati identificativi (tra i quali: nome, cognome, denominazione o ragione sociale e forma giuridica – che non comprenda, oltre a parole o locuzioni come banca, banco, credito, ecc., anche termini quali “finanziaria” – il domicilio, la sede legale e la sede amministrativa); l'eventuale indirizzo telematico; il numero e la data di iscrizione all'albo; se dipendente di una società di mediazione creditizia, il numero di iscrizione nel registro delle imprese, il capitale sociale della società, il gruppo di appartenenza; il presente codice deontologico (corredato da un foglio esplicativo sui contenuti dello stesso) e le modalità di segnalazione all'ufficio reclami dell'intermediario.

### Art. 7 Informazioni trasparenti sulle caratteristiche del prodotto

Fermo restando che i mediatori forniscono alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata in modo chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari (ai sensi dell'art. 2 della Delibera CICR del 4 marzo 2003), i mediatori hanno il dovere di mettere immediatamente a disposizione del cliente tutte le informazioni sulle caratteristiche del prodotto in termini di costi e benefici, evidenziando con particolare cura le previsioni relative alle penali a carico del cliente e le circostanze in cui le penali vengono applicate, il diritto di recesso, i tempi e le modalità del suo esercizio. Il cliente rilascia al mediatore attestazione scritta della ricezione della documentazione di cui al presente articolo. Il mediatore avrà cura di inviare, ove richiesta, la predetta documentazione all'intermediario.

### Art. 8 Trasparenza sulle commissioni

I mediatori sono tenuti a portare a conoscenza dei clienti e dell'intermediario - prima dello svolgimento dell'attività di mediazione - l'ammontare delle eventuali commissioni/compensi che il cliente deve versare al mediatore per la propria attività. Il mediatore deve informare il cliente – prima della conclusione del contratto – se il compenso che verserà al mediatore sia oggetto di accordo tra mediatore e intermediario.

### Art. 9 Assistenza continuativa al cliente

I mediatori hanno il dovere di svolgere la loro attività di consulenza nei confronti del cliente in modo continuativo accogliendo le richieste di informazioni fino alla conclusione del contratto tra intermediario e cliente. Non possono comunque accogliere richieste in contrasto con i principi sanciti nel presente codice deontologico.

### Art. 10 Obblighi di riservatezza

Fermo restando il rispetto della normativa nel trattamento dei dati personali, i mediatori hanno l'obbligo di osservare la massima riservatezza nell'acquisizione, gestione e conservazione delle notizie relative al cliente e della documentazione dallo stesso acquisita, adottando ogni cautela atta ad evitare sia la comunicazione sia la diffusione non autorizzate di tali elementi.

### Art. 11 Condizioni temporanee

Nel primo anno di applicazione del codice, i mediatori hanno tempo fino al 31 marzo 2010 per fornire alla banca l'attestazione del superamento dell'esame di cui all'art. 4.

### Art. 12 Inadempimento

In caso di inadempimento del mediatore al presente codice, di assenza o mendace dichiarazione dei requisiti prescritti dalla legge e dal Codice stesso il mediatore non può ricevere l'incarico; un incarico che fosse stato acquisito in precedenza verrà revocato a seguito dell'accertamento relativo ai predetti casi.